RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

1. Premessa

Nel novembre 2019 sono stati pubblicati il regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e la direttiva (UE) (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.

Le obbligazioni bancarie garantite (cc.dd. OBG) sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali i titolari delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati in caso di default dell'emittente. Questo duplice diritto di credito nei confronti dell'aggregato di copertura e dell'emittente è denominato meccanismo di doppia rivalsa.

Fino ad ora, la disciplina delle OBG si è fondata principalmente sulla normativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina organica in questo ambito: la direttiva 2009/65/CE (articolo 52, paragrafo 4) contiene una definizione generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli strumenti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Altri atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, CRR) e la direttiva 2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.

Le fonti di cui si prevede il recepimento mirano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di OBG che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l'Unione corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trattamento preferenziale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati

membri, a motivo della necessità di sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni garantite e l'Unione dei mercati dei capitali e di sostenere gli investimenti transfrontalieri nell'Unione.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 26 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53, di seguito "LDE") ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale (in particolare, la legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) alle fonti europee citate. L'articolato si compone di 4 articoli. Non è stato necessario attuare i criteri di delega con riferimento alle modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB).

2. Le innovazioni di maggiore rilievo

Il recepimento della normativa europea richiede di apportare modifiche e integrazioni alla normativa nazionale vigente prevedendo, ove necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia. Tali interventi mirano ad assicurare, tra l'altro, l'adeguamento alle previsioni di cui al titolo II della direttiva (UE) 2019/2162, relativo alle caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite, tra cui:

- il meccanismo di doppia rivalsa e la segregazione delle attività di copertura;
- i diritti delle controparti di contratti derivati specificamente stipulati a protezione del programma di emissione;
- la non aggredibilità delle obbligazioni garantite, tale per cui in caso di insolvenza o risoluzione della banca emittente gli obblighi di pagamento connessi alle obbligazioni garantite rispettano le scadenze del programma senza subire l'accelerazione automatica dei pagamenti;
- le caratteristiche delle attività di copertura ammissibili e i requisiti di copertura;
- gli obblighi in materia di trasparenza e informativa agli investitori;
- l'introduzione del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, al fine di coprire i deflussi netti di liquidità a 180 giorni dei programmi di obbligazioni garantite con una riserva di attività altamente liquide.

In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati Membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità, tra cui, a titolo esemplificativo:

- la possibilità di disapplicare il requisito di liquidità dell'aggregato di copertura limitatamente al periodo coperto dal requisito di liquidità per gli enti creditizi previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (cfr. criterio LDE art. 26 comma 1,

lettera f). Tale opzione consente di evitare la sovrapposizione tra i due requisiti, riducendo di fatto l'orizzonte di applicazione del requisito di liquidità per i programmi di obbligazioni garantite per un periodo pari a 30 giorni (ossia l'orizzonte temporale del requisito di liquidità per gli enti creditizi). L'opzione è stata esercitata all'art. 3, co. 4, dello schema di decreto;

- la possibilità di consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, ossia obbligazioni garantite la cui scadenza prevista può essere posticipata per un periodo di tempo predefinito nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione (cfr. criterio LDE art. 26 comma 1, lettera g). L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-terdecies dello schema di decreto;

- la possibilità di consentire che il calcolo del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, nel caso di programmi a scadenza estensibile (cfr. art. 7-terdecies dello schema di decreto), sia effettuato prendendo a riferimento la data di scadenza finale per il pagamento del capitale, ossia quella prevista nel caso in cui si verifichi l'elemento di attivazione (cfr. criterio LDE art. 26 comma 1, lettera f). L'opzione è stata esercitata all'art. 7-duodecies, co. 4, dello schema di decreto.

Altre opzioni previste dalla direttiva (es. la possibilità di includere nel *cover pool* attivi garantiti da *collateral assets* localizzati al di fuori dell'UE o la presenza di un controllore dell'aggregato di copertura) erano norme già previste dall'ordinamento italiano e quindi confermate (cfr., rispettivamente, art. 7-quinquies, co. 1, let. i) e art. 7-sexiesdecies dello schema di decreto).

L'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162 delega agli Stati Membri la designazione di una o più autorità competenti per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, deputate allo svolgimento, tra gli altri, dei seguenti compiti:

- l'autorizzazione all'avvio di ciascun programma di emissione, previa verifica di determinati requisiti delle banche emittenti, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/2162;

- il potere di rivedere regolarmente il programma di emissione per valutare la conformità alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva.

In coerenza con il ruolo che la Banca d'Italia già svolge nella regolamentazione e nella vigilanza delle obbligazioni garantite e con la LDE, l'articolato designa la Banca d'Italia quale autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, attribuendole i relativi

poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione, come indicato all'Art. 22 della direttiva (UE) 2019/2162.

Il regolamento (UE) 2019/2160 modifica e integra il CRR, e in particolare l'articolo 129, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. In particolare, l'art. 129 CRR disciplina le condizioni per attribuire un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio di credito derivante da esposizioni in obbligazioni garantite, rispetto a quanto previsto per i titoli di debito non garantiti. Le modifiche intervenute mirano a rafforzare i requisiti per la concessione del trattamento preferenziale alle obbligazioni garantite. Tra questi, viene introdotto un livello minimo di eccesso di garanzia pari al 5%, definito come livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2162. Gli Stati Membri possono diminuire la soglia fino al 2%, o autorizzare le rispettive Autorità competenti a fissare tale livello (articolo 129, par. 3-bis). La delega (cfr. criterio LDE art. 26 comma 1, lettera h) prevede che questa opzione sia esercitata dalla Banca d'Italia, quale soggetto tecnicamente più adeguato a svolgere scelte coerenti con la vigilanza sulle banche. L'opzione sarà esercitata nelle disposizioni di attuazione di cui al nuovo articolo 7-undecies, comma 3, della l. 130/1999.

Da ultimo, l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 costituisce l'occasione utile per apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee anche le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese.

Nell'ambito del riassetto complessivo nella normativa, le disposizioni relative alle c.d. obbligazioni bancarie collateralizzate (cc.dd. OBC), già oggetto di disciplina nell'ambito della legge novellata, sono inserite nel nuovo Titolo e ad esse viene conseguentemente estesa, nei limiti della compatibilità, la disciplina delle OBG.

3. Articolato

Articolo 1 (Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

- nuovo articolo 7-quinquies l. 130/1999: vengono introdotte le definizioni della direttiva e rilegificate alcune definizioni precedentemente contenute nel regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310.

- nuovo articolo 7-sexies l. 130/1999: è definito l'ambito di applicazione della nuova disciplina con riferimento alla struttura dell'operazione.
- nuovo articolo 7-septies l. 130/1999: la disposizione regola l'attività della società cessionaria.
- nuovo articolo 7-octies l. 130/1999: la disposizione reca la disciplina della segregazione nella forma del patrimonio separato.
- nuovo articolo 7-novies l. 130/1999: la disposizione reca descrizione e disciplina degli attivi idonei al soddisfacimento dei diritti dei portatori di obbligazioni garantite.
- nuovo articolo 7-decies l. 130/1999: l'articolo disciplina le condizioni a cui i contratti derivati possono essere considerati attivi idonei.
- nuovo articolo 7-undecies l. 130/1999: l'articolo disciplina i requisiti, anche di calcolo, che garantiscono la copertura del titolo con attivi idonei.
- nuovo articolo 7-duodecies l. 130/1999: l'articolo prevede la garanzia della presenza di una riserva di liquidità nel patrimonio separato.
- nuovo articolo 7-terdecies l. 130/1999: l'articolo introduce la disciplina dell'estensione automatica delle scadenze delle obbligazioni.
- nuovo articolo 7-quaterdecies l. 130/1999: l'articolo disciplina le caratteristiche della garanzia della società cessionaria nei confronti dei portatori di obbligazioni.
- nuovo articolo 7-quinquiesdecies l. 130/1999: l'articolo disciplina le caratteristiche della garanzia della banca emittente sui contratti derivati.
- nuovo articolo 7-sexiesdecies l. 130/1999: l'articolo disciplina il monitoraggio, da parte della società di controllo dell'aggregato di copertura, della regolarità delle operazioni.
- nuovo articolo 7-septiesdecies l. 130/1999: la norma disciplina il regime di pubblicazione dell'informativa al pubblico sui programmi di emissione.
- nuovo articolo 7-octiesdecies l. 130/1999: l'articolo individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
- nuovo articolo 7-noviesdecies l. 130/1999: l'articolo prevede la disciplina del regime di autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite.
- nuovo articolo 7-vicies l. 130/1999: l'articolo introduce la previsione della collaborazione tra autorità di vigilanza degli Stati membri e con l'amministratore speciale di cui all'art. 20 della direttiva.
- nuovo articolo 7-viciessemel l. 130/1999: la disposizione estende il regime sanzionatorio per la violazione delle norme previste dalla disciplina europea in recepimento, in linea con i criteri di delega.

- nuovo articolo 7-viciesbis l. 130/1999: la disposizione disciplina le condizioni per l'utilizzo del marchio di obbligazione garantita europea e obbligazione garantita europea premium.
- nuovo articolo 7-viciester l. 130/1999: nell'ambito del riassetto complessivo della disciplina, la disposizione riproduce la disciplina fiscale delle operazioni già in vigore, di cui all'abrogato art. 7-bis.
- nuovo articolo 7-viciesquater l. 130/1999: nell'ambito del riassetto complessivo della disciplina, la disposizione riproduce la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, di cui all'abrogato art. 7-quater, alle quali viene estesa, nei limiti della compatibilità, la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite.

Articolo 2 (Abrogazioni)

L'articolo reca l'abrogazione espressa degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

TAVOLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

Direttiva (UE) 2019/2162	Contenuto	Normativa nazionale
Art. 1	Oggetto	non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)
Art. 2	Ambito di applicazione	Art. 7-sexies legge 130/1999
Art. 3	Definizioni	Art. 7-quinquies legge 130/1999
Art. 4(1)(a)	Diritto di credito nei confronti dell'ente creditizio per investitori e controparti dei derivati	Artt. 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies legge 130/1999
Art. 4(1)(b)	Diritto di credito prioritario su aggregato di copertura in caso di insolvenza/risoluzione dell'emittente	Artt. 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies legge 130/1999
Art. 4(1)(c)	Diritto di credito sulla massa fallimentare	Artt. 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies legge 130/1999
Art. 4(2)	Limite oggettivo ai diritti di credito	Artt. 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies legge 130/1999
Art. 4(3)	Diritto di credito di rango superiore in caso di insolvenza, in caso di istituto di credito ipotecario specializzato	non necessaria (la discrezionalità non è esercitabile poiché fa riferimento a modelli bancari non presenti in Italia)
Art. 5	Non aggredibilità in caso di procedura concorsuale (no accelerazione automatica)	Art. 7-quaterdecies legge 130/1999
Art. 6(1)(a)	Attività ammissibili ex art. 129 regolamento (UE) 575/2013	Artt. 7-novies e 7-decies legge 130/1999
Art. 6(1)(b)	Attività di copertura di qualità elevata	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 6(1)(c)	Prestiti a o garantiti da imprese pubbliche	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 6(2)	Requisiti giuridici del diritto di credito sub 6(1)(b)	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 6(3)	Requisiti delle attività utilizzate come garanzia reale sub 6(1)(b)	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 6(4)	Condizioni prestiti a o garantiti da imprese pub.	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 6(5)(a)	Valutazione attività materiali: valutazione attuale a valori minori o uguali al valore di mercato o del credito ipotecario	Art. 7-novies legge 130/1999

Art. 6(5)(b)	Valutazione attività materiali: requisiti del valutatore	Art. 7-novies, commi 3 e 4, legge 130/1999
Art. 6(5)(c)	Valutazione attività materiali: valutatore indipendente dal processo di erogazione del credito, irrilevanza degli elementi speculativi ai fini della valutazione	Art. 7-novies, commi 3 e 4, legge 130/1999
Art. 6(6)	Procedure di controllo sull'esistenza di assicurazione contro danni e segregazione del diritto di credito assicurativo	Artt. 7-novies, commi 3 e 4, legge 130/1999
Art. 6(7)	Documentazione attività di copertura	Art. 7-novies, co. 3, legge 130/1999
Art. 6(8)	Diversificazione del rischio nel aggregato di copertura per attività non ammissibili ex art. 129 regolamento (UE) 575/2013	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 7(1)	Garanzie reali: ubicazione al di fuori dell'UE	Art. 7-novies, co. 2, lett. a) legge 130/1999
Art. 7(2) primo periodo	Verifica requisiti attività	Art. 7-novies, co. 2, lett. a) legge 130/1999
Art. 7(2) secondo periodo, verifica n. 1	Livello di sicurezza comparabile	Art. 7-novies, co. 2, lett. a) legge 130/1999
Art. 7(2) secondo periodo, verifica n. 2	Realizzo delle attività	Art. 7-novies, co. 2, lett. a) legge 130/1999
Art. 8	obbligazione bancaria garantita infragruppo	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 9(1)	Finanziamento congiunto: requisiti	Art. 7-sexies legge 130/1999
Art. 9(2)	Contratto di garanzia finanziaria	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 9(3)	Attività originate da impresa non ente creditizio	Art. 7-novies, co. 2, lett. c) legge 130/1999
Art. 10	Composizione aggregato di copertura	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 11(1) primo periodo	Inclusione derivati nel aggregato di copertura	Art. 7-decies legge 130/1999
Art. 11(1)(a)	Finalità di copertura del rischio	Art. 7-decies, co. 1, lett. c), legge 130/1999
Art. 11(1)(b)	Documentazione	Art. 7-decies, co. 1, lett. b), e co. 2, legge 130/1999
Art. 11(1)(c)	Segregazione	Art. 7-octies legge 130/1999
Art. 11(1)(d)	*Resolution stay*	Art. 7-decies, co. 1, lett. d), legge 130/1999
Art. 11(1)(e)	Vedi riga sotto (rispetto requisiti del paragrafo 2)	Art. 7-decies legge 130/1999

Art. 11(2)	Norme in materia di derivati (criteri controparti, documentazione)	Art. 7-decies, co. 1, lett. b) ed e), e co. 2, legge 130/1999
Art. 12(1)(a)	Identificabilità attività di copertura	Art. 7-octies legge 130/1999
Art. 12(1)(b)	Segregazione vincolante ed esecutiva	Art. 7-octies legge 130/1999
Art. 12(1)(c)	No diritti di credito di terzi e No massa fallimentare	Art. 7-octies legge 130/1999
Art. 12(1) ultimo periodo	Garanzie reali su derivati incluse	Art. 7-octies, co. 2, legge 130/1999
Art. 12(2)	Segregazione anche in caso di insolvenza/risoluzione dell'emittente	Artt. 7-octies e 17, co. 3, legge 130/1999
Art. 13(1)	Società di controllo dell'aggregato di copertura	Art. 7-sexiesdecies legge 130/1999
Art. 13(2)(a)	Norme su nomina e revoca	Art. 7-sexiesdecies, co. 2, legge 130/1999
Art. 13(2)(b)	Idoneità	Art. 7-sexiesdecies, co. 2, legge 130/1999
Art. 13(2)(c)	Ruolo e compiti	Art. 7-sexiesdecies, co.1, legge 130/1999
Art. 13(2)(d)	Segnalazione alle autorità competenti	Art. 7-sexiesdecies, co. 3, legge 130/1999
Art. 13(2)(e)	Accesso alle informazioni	Art. 7-sexiesdecies, co. 1, legge 130/1999
Art. 13(3)	Indipendenza	Art. 7-sexiesdecies, commi 1 e 2, legge 130/1999
Art. 13(4)	Comunicazione all'Autorità bancaria europea	non necessaria
Art. 14(1)(2)	Info indispensabili agli investitori	Art. 7-septiesdecies, commi 1 e 3, legge 130/1999
Art. 14(3)	Pubblicazione info su sito web	Art. 7-septiesdecies, co. 2, legge 130/1999
Art. 15(1)	Rispetto requisiti di copertura	Art. 7-undecies legge 130/1999
Art. 15(2)	Passività (di cui alle lettere seguenti) da coprire con diritti di credito	Art. 7-undecies legge 130/1999
Art. 15(3)(a)	Importo nominale	Art. 7-undecies, co. 1, lett. a), legge 130/1999
Art. 15(3)(b)	Interessi	Art. 7-undecies, co. 1, lett. c), legge 130/1999
Art. 15(3)(c)	Derivati (lato passivo)	Art. 7-undecies, co. 1, lett. b) e c) e co. 2, lett. e), legge 130/1999
Art. 15(3)(d)	Costi manutenzione e gestione	Art. 7-undecies, co. 1, lett. b), legge 130/1999
Art. 15(3) ultimo periodo	Calcolo forfettario costi manutenzione e gestione	Art. 7-undecies, co. 2, lett. b), legge 130/1999
Art. 15(4)(a)	Requisito di copertura: attività primarie	Art. 7-undecies legge 130/1999

Art. 15(4)(b)	Requisito di copertura: attività sostitutive	Art. 7-undecies legge 130/1999
Art. 15(4)(c)	Requisito di copertura: attività liquide	Art. 7-undecies, co. 2, lett. c), legge 130/1999
Art. 15(4)(d)	Requisito di copertura: derivati (diritti di credito)	Art. 7-undecies, co. 2, lett. e), legge 130/1999
Art. 15(4) ultimo periodo	Default crediti non garantiti	Art. 7-undecies, co. 2, lett. a), legge 130/1999
Art. 15(5)	Valutazione derivati	Art. 7-undecies, co. 2, lett. e), legge 130/1999
Art. 15(6) primo periodo	Principio nominale	Art. 7-undecies, co. 1, lett. a), legge 130/1999
Art. 15(6) secondo periodo	Altri principi di calcolo	Art. 7-undecies, co. 1, lett. b), legge 130/1999
Art. 15(6) ultimo periodo	Norme su calcolo interessi passive e attivi	Art. 7-undecies, co. 2, lett. d), legge 130/1999
Art. 15(7)	Futuri interessi attivi	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 15(8) primo periodo	Stessa metodologia di calcolo per attività di copertura e passività	Art. 7-undecies, co. 2, lett. f), legge 130/1999
Art. 15(8) secondo periodo	Possibilità di utilizzare metodologia differente	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 16(1)	Riserva di liquidità facente parte dell'aggregato di copertura	Art. 7-duodecies legge 130/1999
Art. 16(2)	Deflusso netto 180 giorni	Art. 7-duodecies, co. 1, legge 130/1999
Art. 16(3)(a)	Attività di livello 1, 2A o 2B	Art. 7-duodecies, co. 1, lett. a) legge 130/1999
Art. 16(3)(b)	Esposizioni di breve durata verso enti creditizi	Art. 7-duodecies, co. 1, lett. b) legge 130/1999
Art. 16(3) penultimo periodo	Limite attività liquide utilizzabili	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 16(3) ultimo periodo	No crediti non garantiti da esposizioni in default	Art. 7-duodecies, co. 3, legge 130/1999
Art. 16(4)	esenzione da sovrapposizione con la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura	Art. 3 d.lgs. di recepimento (regime transitorio)
Art. 16(5)	Scadenze estensibili (data di scadenza finale)	Art. 7-duodecies, co. 4, legge 130/1999
Art. 16(6)	Non applicabilità del requisito di liquidità a obbligazioni bancarie garantite soggette a obblighi di compensazione	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 17(1)	Strutture scadenze estensibili	Art. 7-terdecies legge 130/1999

Art. 17(2)	Notifica all'Autorità bancaria europea	non necessaria
Art. 18(1)	Vigilanza pubblica	Art. 7-octiesdecies legge 130/1999
Art. 18(2)	Autorità competenti designate	Art. 26, co. 1, lett. b), legge 22 aprile 2021, n. 53 e art. 7-octiesdecies legge 130/1999
Art. 18(3)	Controllo conformità emissioni	Art. 7-octiesdecies, commi 1 e 3, legge 130/1999
Art. 18(4)	Registrazione e documentazione emissioni da parte delle banche	Art. 7-octiesdecies, co. 2, legge 130/1999
Art. 18(5)	Vigilanza informativa, ispettiva, sanzionatoria	Art. 7-octiesdecies, co. 2, legge 130/1999
Art. 18(6)	Requisiti e poteri delle autorità nazionali competenti	Art. 7-octiesdecies legge 130/1999
Art. 19(1)	Autorizzazione programmi	Art. 7-noviesdecies legge 130/1999
Art. 19(2)(a)	Requisiti autorizzazione: adeguato programma	Art. 7-noviesdecies, commi 1 e 3, legge 130/1999
Art. 19(2)(b)	Requisiti autorizzazione: prestiti compresi nel aggregato di copertura (autorizzazione, modifica)	Art. 7-noviesdecies, commi 1 e 3, legge 130/1999
Art. 19(2)(c)	Requisiti autorizzazione: qualifiche dirigenti e personale	Art. 7-noviesdecies, commi 1 e 3, legge 130/1999
Art. 19(2)(d)	Requisiti autorizzazione: assetto amministrativo e controllo aggregato di copertura	Art. 7-noviesdecies, commi 1 e 3, legge 130/1999
Art. 20(1)	Risoluzione: collaborazione autorità nazionale competente e autorità di risoluzione	Art. 7-vicies legge 130/1999
Art. 20(2)	Nomina amministratore speciale	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 20(3)	Compiti e responsabilità dell'amministratore speciale	non necessaria (opzione non esercitata)
Art. 20(4)	Insolvenza e risoluzione: Collaborazione con autorità di risoluzione e amministratore speciale	Art. 7-vicies legge 130/1999
Art. 21(1)	Segnalazioni all'autorità nazionale competente	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999
Art. 21(2)(a)	Ammissibilità delle attività e requisiti aggregato di copertura	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999
Art. 21(2)(b)	Segregazione aggregato di copertura	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999
Art. 21(2)(c)	Società di controllo dell'aggregato di copertura	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999
Art. 21(2)(d)	Requisiti di copertura ex art. 15	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999

Art. 21(2)(e)	Riserva di liquidità	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999
Art. 21(2)(f)	Scadenze estensibili	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999 e art. 7-terdecies, commi 5 e 6, legge 130/1999
Art. 21(3)	Segnalazioni all'autorità nazionale competente in caso di insolvenza/risoluzione	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999
Art. 22 (1) e (2)	Poteri dell'autorità nazionale competente di vigilanza, indagine, sanzione	Art. 7-octiesdecies, comma 2, legge 130/1999
Art. 23	Sanzioni e misure amministrative	Art. 7-viciessemel, comma 1, legge 130/1999
Art. 24(1)	Pubblicazione sanzioni e misure amministrative sul sito autorità nazionale competente	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(2)	Ricorso non (più) ammesso	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(3) primo periodo	Informazioni da includere in fase di pubblicazione	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(3) ultimo periodo	No indebito ritardo	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(4)	Stato del ricorso + esito	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(5)	Pubblicazione in forma anonima (casi)	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(6)	Rinvio pubblicazione dati pertinenti	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(7)	Pubblicazione sentenza definitiva di annullamento	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(8) primo periodo	Durata pubblicazione	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(8) secondo e terzo periodo	Dati personali (periodo conservazione)	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(9) primo periodo	Comunicazione all'EBA	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(9) secondo periodo	Sentenza definitiva (comunicazione)	Art. 7-viciessemel, comma 2, legge 130/1999
Art. 24(10)	Banca dati EBA	non necessaria (lo Stato membro non è destinatario della norma)
Art. 25(1)	Obblighi di collaborazione con autorità che esercitano vigilanza generale e autorità di risoluzione	Art. 7-vicies legge 130/1999
Art. 25(2)	Collaborazione tra più autorità nazionale competente nello stesso Stato	non necessaria (unica autorità competente, cfr. art. 26, co. 1, lett. b), legge 22 aprile 2021, n. 53)
Art. 25(3)(a)	Informazioni comunicate su richiesta di altra autorità	non necessaria (unica autorità competente, cfr. art. 26, co. 1, lett. b), legge 22 aprile 2021, n. 53)

	nazionale competente (nello stesso Stato).	
Art. 25(3)(b)	Informazioni comunicate di propria iniziativa a autorità nazionali competenti di altri Stati Membri	Art. 7-vicies legge 130/1999
Art. 25(4)(5)	Collaborazione con Autorità bancaria europea e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Art. 7-vicies legge 130/1999
Art. 25(5)	Definizione di "informazioni essenziali"	Art. 7-vicies legge 130/1999
Art. 26(1)(2)	Obblighi di informativa delle autorità competenti	Art. 7-noviesdecies, comma 1, legge 130/1999 (elenco enti creditizi autorizzati ad emettere CB). Art. 7-viciesbis, comma 3, legge 130/1999 (marchio). Il recepimento riguarda gli obblighi di informativa previsti al paragrafo (1), lettere b) e c) dell'art. 26 della Direttiva. L'altro obbligo previsto dall'articolo riguarda la pubblicazione della normativa in materia di obbligazioni bancarie garantite, non disciplinata per legge.
Art. 26(3)	Notifica elenchi emittenti e titoli all'Autorità bancaria europea	non necessaria (obbligo di notifica facente capo all'autorità nazionale competente)
Art. 27(1)	Marchio Obbligazione Garantita Europea	Art. 7-viciesbis, comma 1, legge 130/1999 (marchio).
Art. 27(2)	Marchio Obbligazione Garantita Europea (premium)	Art. 7-viciesbis, comma 2, legge 130/1999 (marchio).
Art. 28	Modifica direttiva 65/2009	non necessaria
Art. 29	Modifica direttiva 59/2014	Art. 3 d.lgs. di recepimento della Direttiva.
Art. 30(1) primo periodo	Misure transitorie: CB emessi prima dell'8.7.2022	Art. 3 d.lgs. di recepimento della Direttiva.
Art. 30(1) secondo periodo	Vigilanza da parte della autorità nazionale competente su titoli emessi prima dell'8.7.2022	Art. 3, co. 4, d.lgs. di recepimento della Direttiva.
Art. 30(2)	Emissioni continuate con apertura ISIN antecedente all'8.7.2022	non necessaria (norma inserita per le emissioni svedesi)
Art. 31(1)(2)	Riesami e relazioni	non necessaria (lo Stato membro non è destinatario delle norme)
Art. 31(3)	Informazioni da trasmettere alla Commissione	non necessaria

Art. 31(4)(5)	Relazione della Commissione, ESN	non necessaria (lo Stato membro non è destinatario delle norme)
Art. 32(1)(2)	Recepimento	non necessaria
Art. 33	Entrata in vigore	non necessaria
Art. 34	Destinatari	non necessaria

RELAZIONE TECNICA *(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)*	
Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/CE, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.	
Art. 1	La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata.
Art. 2	La disposizione esplicita le norme abrogate dalla riforma.
Art. 3	La disposizione contiene le norme transitorie e finali per l'applicazione del nuovo regime.
Art. 4	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del presente schema normativo.

Relazione tecnica

Le modifiche proposte assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), quella delle cartolarizzazioni (legge n. 130 del 1999), oltra agli specifici poteri di vigilanza affidati alla Banca d'Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Le previsioni in discorso, pertanto, non comportano oneri maggiori per la finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella legge di delega.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 2 AGO. 2021

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 53 del 2021 (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020), l'articolato reca un quadro di armonizzazione minima volto a disciplinare le caratteristiche dello strumento delle obbligazioni bancarie garantite.

Le obbligazioni bancarie garantite sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali i titolari delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati in caso di default dell'emittente. Questo duplice diritto di credito nei confronti dell'aggregato di copertura e dell'emittente è denominato meccanismo di doppia rivalsa.

Fino ad ora, la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite si è fondata principalmente sulla normativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina organica in questo ambito: la direttiva 2009/65/CE (articolo 52, paragrafo 4) contiene una definizione generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli strumenti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Altri atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, CRR) e la direttiva 2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e ne rispecchia dunque le motivazioni. L'articolato si incardina quindi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale, pertanto, l'obiettivo è quello di dare attuazione a tali obblighi.

Sotto il profilo sostanziale la normativa europea e di conseguenza quella italiana di recepimento costituisce l'attuazione della volontà di preservare la stabilità finanziaria e sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali attraverso la regolazione delle obbligazioni bancarie garantite in modo armonizzato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa applicabile in materia è attualmente contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB), nella legge 30 aprile 1999, n. 130 e nelle sue disposizioni attuative, e nella disciplina di livello secondario emanata dalla Banca d'Italia (in *primis*, si vedano le disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme proposte introducono modifiche dirette alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali in quanto rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'ambito del riassetto della disciplina si è operata una parziale rilegificazione del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310, volta a snellire la struttura delle fonti normative e in linea con i principi di semplificazione normativa

richiamati anche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e con la relazione del 10 giugno 2021 sui criteri operativi per l'efficace attuazione del programma di Governo.

L'intervento in normativa primaria riguarda le sole parti della direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, non per tutte le disposizioni è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, TUB e dei criteri di delega di cui all'art. 26 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare la materia con propri provvedimenti generali ricorrendo alla disciplina secondaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge venenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario, costituisce anzi diretta attuazione degli obblighi da esso previsto.

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e ha come obiettivo principale quello di armonizzare la disciplina dell'emissione e della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e specificare il trattamento prudenziale delle stesse.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano al momento procedure di infrazione da parte della Commissione europea sull'oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali, costituisce anzi adempimento di un obbligo sovranazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

Si segnala che la direttiva, al considerando 17, riconosce la possibilità di recepire la normativa europea secondo varie forme di segregazione (ad esempio nello stato patrimoniale, attraverso una società veicolo o in altri modi), poiché costituisce intervento di armonizzazione minima nel rispetto dei modelli utilizzati dagli Stati membri.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono introdotte le nuove definizioni di obbligazioni bancarie garantite, obbligazione garantita europea, obbligazione garantita europea premium, attivi idonei, attività liquide, banca emittente, società cessionaria, patrimonio separato, programma di emissione, deflusso netto di liquidità, Stati ammessi. Tali definizioni sono necessarie in quanto rientranti nell'obbligo di trasposizione della direttiva e coerenti con il quadro normativo europeo ed italiano.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella per i provvedimenti normativi già indicati.

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si aggiungono nuovi articoli;
- si abrogano alcuni articoli e decreti;
- s'introduce una disciplina transitoria.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente. Sono operate esclusivamente abrogazioni esplicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni similari.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 consente di adottare successivi decreti legislativi di correzione sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte del MEF e della Banca d'Italia. Non sono previsti termini.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con*

correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati daci statistici già in possesso delle Amministrazioni. La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede ulteriori analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.